

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4851 del 23/09/2022
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), Via Statale Nord, richiesta dall'impresa ACR di Reggiani Albertino spa - abbreviabile in ACR spa - per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ad integrazione e parziale revoca della vigente DET-AMB2021-4705 del 22/09/2021, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: Acqua, Aria, Rumore e Rifiuti, rilasciata da ARPAE SAC alla medesima Pratica Sinadoc n° 25969/2022 - aggiornamento
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5069 del 22/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), Via Statale Nord, richiesta dall'impresa ACR di Reggiani Albertino spa - abbreviabile in ACR spa - per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ad integrazione e parziale revoca della vigente DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: Acqua, Aria, Rumore e Rifiuti, rilasciata da ARPAE SAC alla medesima

Pratica Sinadoc n° 25969/2022 - aggiornamento

La dirigente responsabile Dott.ssa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Modena

VISTO CHE:

il giorno 12/07/2022 l'impresa **ACR spa**, con sede legale in Via Statale Nord 162, loc. Quaderlina, 41037 – Mirandola (MO), tramite il Responsabile Ambientale aziendale, ha presentato, agli uffici della Scrivente, richiesta/comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 69/2018, di aggiornamento dell'AUA, DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese n° MIR030 del 22/09/2021, rilasciata da ARPAE SAC alla medesima, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi del DPR 59/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, in riferimento allo stabilimento ubicato a **Mirandola (MO), Via Statale Nord**;

l'istanza è stata assunta agli atti di ARPAE SAC al prot. n. 115544 del 13/07/2022;

il proponente intende conseguire l'aggiornamento dell'Atto autorizzativo in merito a ciò che concerne le Operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso: operazioni previste dal DM Ambiente 28 Marzo 2018, n° 69. *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.”*;

la Ditta è stata precedentemente iscritta al registro dei recuperatori che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi R13 messa in riserva e R5 riciclo/recupero, ai sensi dell'art. 216, comma terzo, del D.Lgs. n° 152/2006 e s. m. e i., mediante Determina AUA DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021, con il n° MIR030, e ha ottemperato alle prescrizioni n° 10 e 17 dell'Allegato Rifiuti della Determina di cui sopra, di cui agli atti ARPAE con prot. n° 196235 del 21/12/2021;

in riferimento allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli allegati Acqua, Aria, Rumore e Rifiuti, adottata da ARPAE SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 4705 del 22/09/2021;

l'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 - Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l'attuazione dello sportello unico;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

il d.lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

il d.lgs. n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo;

l'art. 214 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, norme tecniche e prescrizioni specifiche ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216;

le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n. 186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto;

l'art. 216 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs. 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico";

il d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione;

con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvati i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di

inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n. 2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n. 1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005 - ed in particolare l’art. 5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 di Arpae Emilia-Romagna;

la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 87/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Marina Mengoli;

la nomina a resp. del proc., ai sensi della l. 241/90, del Dott. Fausto Prandini;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento, Dott. Fausto Prandini, Funzionario Unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **ACR spa**, P.iva 00778780361, per lo stabilimento ubicato in Comune di **Mirandola (MO)**, **Via Statale Nord**, ad integrazione e parziale revoca della vigente Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021, la cui efficacia resta immutata;

2. di stabilire l'invarianza della validità di quanto disposto e prescritto nella succitata AUA, DET-AMB-2021-4705 del 22/09/2021 e negli Allegati Acqua, Aria e Rumore che ne fanno parte integrante e sostanziale, ad eccezione di quanto stabilito nell'Allegato Rifiuti, il quale, insieme alla

planimetria di riferimento, viene aggiornato ovvero sostituito con il nuovo attinente Allegato con planimetria di cui alla presente Determinazione;

3. di stabilire, pertanto, che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo settoriale "Rifiuti" - *Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'art. 216 c.3* – sono contenute nel seguente allegato:

- "Allegato Rifiuti" - con allegata Planimetria lay-out rifiuti

4. il presente atto andrà conservato e presentato in caso di verifiche e controlli quale parte integrante nonché rettificante della vigente Determina Dirigenziale n. 4705 del 22/09/2021, dalla quale assume la medesima data di validità temporale.

La Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Marina Mengoli

Allegati:

- "Allegato Rifiuti"
- Planimetria lay-out rifiuti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato RIFIUTI

Pratica Sinadoc : 13088/2021

Pratica Sinadoc: aggiornamento 25969/2022

Ditta ACR spa – Strada Statale Nord – loc. Quaderlina- Nonantola

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Rifiuti</i>	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

La ditta ACR spa presso lo stabilimento sito in via Strada Statale nord, loc. Quaderlina, a Mirandola (MO) intende svolgere una nuova attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte.

L'attività di recupero da svolgere in ottemperanza al DM 5/02/98, e DM 69/2018 prevede il recupero di rifiuti non pericolosi di cui ai seguenti punti dello stesso DM:

- 7.1 laterizi intonaci, conglomerati di c.a. e non, traversoni ferroviari e pali in c.a.;
- 7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di 9 piattelli per il tiro al volo;
- 7.11 pietrisco tolto d'opera;
- 7.31bis terre e rocce da scavo;

Le modalità di recupero dei rifiuti di cui all'allegato C alla parte IV del DL.gs 152/2006 sono:

- R13: messa in riserva di rifiuti prima di una delle operazioni da R1 ad R12, per tutte le tipologie di rifiuti gestiti;
- R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, per tutte le tipologie di rifiuti gestiti.

Secondo la relazione descrittiva allegata all'istanza, i rifiuti e le MPS ricavate vengono stoccati in cumuli di altezza massima 4 m, l'altezza dei cumuli si colloca ad almeno 1 metro al di sotto delle recinzioni esistenti e di progetto. La superficie di stoccaggio risulta impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento. Lungo il perimetro dell'impianto, su una porzione del fronte strada è presente una duna in terreno, di altezza pari a circa 1,5 m di altezza, e di una sovrastante cortina vegetazionale autoctona, di altezza paria a circa 3,5 m, per un totale di circa 5 m di altezza totale; per il resto è prevista la creazione di una specifica recinzione al perimetro dell'impianto, in cui sarà associata alla recinzione metallica di altezza pari a 2,2 m, una barriera arborea dell'altezza pari a 5 m. Le barriere perimetrali saranno quindi ad una quota di 1 metro superiore all'altezza dei cumuli in progetto.

L'Attrezzatura principale, è costituita da un frantumatore a mascelle per la macinazione del rifiuto, con la successiva deferizzazione mediante un'elettrocalamita.

Il frantoio che sarà installato in impianto, ha una potenzialità pari a 180 t/h, del quale si prevede un funzionamento pari a 8 ore/giorno, con regimi differenti; il frantoio sarà dotato anche di vaglio su cingoli KEES-TRACK 4518.

Il frantoio è dotato di ugelli per l'abbattimento delle polveri con barra spruzzatrice, con altezza di scarico della bocca a circa 3 m.

In caso di manutenzioni o eventi eccezionali, il gestore disporrà altresì di un frantoio di riserva, anch'esso già in possesso del gestore. L'Attrezzatura principale, è composta da un frantumatore a mascelle per la macinazione del rifiuto, con la successiva deferizzazione mediante un'elettrocalamita. Il frantoio è del tipo a doppia ginocchiera BROWN LENOX – KUE KEN 114 – ha una bocca d'ingresso di mm 1.065 x 685 che permette d'introdurre pezzi di materiale fino a mm 545.

L'impianto è dedicato esclusivamente a materiali derivanti dalle attività di scavo e i rifiuti in ingresso non contengono materiali putrescibili.

A seguito dell'arrivo presso l'impianto dei rifiuti da trattare, gli stessi verranno sottoposti a verifica ed a seguito dell'accettazione verranno avviati al deposito R13 e quindi al recupero R5 (selezione e cernita, macinazione e/o vagliatura) per i rifiuti previsti; i rifiuti prodotti in fase di selezione verranno avviati ad impianti autorizzati per il loro recupero.

La ditta ACR spa condivide con la ditta a fianco, di proprietà della ACR spa, l'uso della pesa.

La provenienza e le caratteristiche dei rifiuti sono quelle previste dal DM 05/02/1998.

In relazione alla produzione di polvere, è prevista l'installazione di un dedicato impianto di irrigazione per la bagnatura dei cumuli, inoltre l'impianto sarà dotato di recinzione accoppiata con siepe arborea, quale barriera vegetale in grado di minimizzare la dispersione di polveri.

La planimetria di riferimento è quella di cui al prot. n.115544 del 13/07/2022 di Arpae, denominata "*Tav 3 Planimetria generale impianto recupero rifiuti*", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

La relazione di riferimento è quella di cui al prot. n. 60399/2021 e prot. n. 115544 del 13/07/2022 di Arpae;

B - ISTRUTTORIA E PARERI

In sede di istruttoria sono stati acquisiti:

- il parere favorevole del Comune di Mirandola in merito alla conformità urbanistica, assunto al prot. di Arpae con il n. 122179 del 04/08/2021;
- il parere favorevole del Comune di Mirandola in merito all'esclusione dell'attività svolta dalle industrie insalubri, assunto al prot. di Arpae con il n. 9967 del 24/06/2021;
- il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae in merito alle emissioni diffuse, di cui al prot. 92465/ 11-06-2021;
- il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae in merito alle emissioni sonore, di cui al prot. 74540/1-07-2021;
- il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae in merito agli scarichi delle acque, di cui al prot. 124919/09-08-2021;
- il parere favorevole della AUSL di Modena in merito alle emissioni in atmosfera, assunto al prot. di Arpae con il n. 136066 del 02/09/2021.
- il parere favorevole del Consorzio della Bonifica di Burana in merito allo scarico delle acque meteoriche nel fosso stradale, assunto al prot. di Arpae con il n. 103451/01707/2021.

Il progetto dell'impianto di recupero di rifiuti è stato sottoposto a procedura di screening che si è conclusa con DGR n. 17614 del 09/10/2021, con prescrizioni, escludendolo dalla ulteriore procedura di VIA.

La Ditta è stata precedentemente iscritta al registro dei recuperatori con Determina Aua Det_Amb_4705 del 22/09/2021 con il n. MIR030 e ha ottemperato alle prescrizioni n. 10 e 17 dell'allegato rifiuti, della determina di cui sopra assunti al prot. di Arpae n. 196235 del 21/12/2021.

Con riguardo al PTCP2009 della Provincia di Modena, l'impianto risulta:

nella Carta di vulnerabilità ambientale 3.4 Rischio inquinamento suolo, Tav. 3.4.2, l'impianto si trova al di fuori delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e e speciali pericolosi;

Considerato il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento alla parte IV n. 14.4 della Relazione Generale.

La ditta ACR è in possesso dell'immobile presso il quale è collocato l'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi tramite proprietà, come da copia in atti al prot. 122584 del 05/08/2021.

I S C R I V E

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi R13 messa in riserva e R5 riciclo/recupero la società ACR di Reggiani Alberto SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in comune di Mirandola (MO) Via Strada nazionale Nord, località Quadrella, PIVA 00778780361, con il numero **MIR030**, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata in comune di Mirandola (MO) Via Strada nazionale Nord, località Quadrella, con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate.

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto					Operazioni di recupero: R13 e R5
Recupero: 7.1.3 a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 (R5);						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc		
101311	<i>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</i>					Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.
170101	<i>cemento</i>					
170102	<i>mattoni</i>					
170103	<i>mattonelle e ceramiche</i>					
170107	<i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di</i>					

	<i>cui alla voce 170106</i>					UL/2015/5205
170802	<i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801</i>					
170904	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</i>					
200301	<i>rifiuti urbani non differenziati</i>					
Subtotale		6.389	10.542	53.937	88.997	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo					Operazioni di recupero: R13 ed R5
<p>a) Operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso: operazioni previste dal DM Ambiente 28 Marzo 2018, n. 69 . "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."</p> <p>b) operazioni di recupero EER 200310 7.6.3 c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazioni delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 (R5)</p>						
codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc/a	t/a	
170302						Granulato di conglomerato bituminoso conforme ai criteri dell'art. n. 3 del DM n. 69/2018.
200310						Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al DM 05/02/1998
Subtotale		1.855	3.340	13.297	23.942	

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

7.11	Pietrisco tolto d'opera					Operazioni di recupero: R13 ed R5
<p>Recupero: 7.3.11 d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 (R5);</p>						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc/a	t/a	
170508	<i>pietrisco per massicciate</i>					Formazione di rilevati

	ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507					sottofondi stradali e piazzali industriali con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al DM 05/02/1998
subtotale		208	416	2.500	5.000	
Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
7.31 bis	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudicia					Operazioni di recupero: R13 - R5
Recupero: 7.31-bis.3 c): formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 (R5); eseguibile al massimo su 150.000 t/a di rifiuti.						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc/a	t/a	
170504	terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503					
subtotale				28.094	47.760 (R13)	Solo operazione R13
subtotale		5.850	9.945	88.235	150.000 (R13-R5)	Formazione di rilevati sottofondi stradali con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al DM 05/02/1998
TOTALE			24.243		315.699	

- la ditta **ACR spa** deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a **24.243 t** e le quantità massime annue, pari a **315.699 t/a**, riportate in questo atto;
- I rifiuti e le MPS ricavate devono essere collocati nelle aree individuate nella planimetria di cui di cui al prot. n.115544 del 13/07/2022 di Arpae, denominata "*Tav 3 Planimetria generale impianto recupero rifiuti*", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- le MPS ricavate devono essere stoccate separatamente da ogni tipo di rifiuto presente nell'impianto ed in un'area ad esse dedicata;
- su ogni cumulo di rifiuti stoccati deve essere indicato il codice EER di riferimento;
- su ogni cumulo di MPS devono essere indicati la tipologia di MPS ed il riferimento alle analisi eseguite;
- in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;
- la ditta deve condurre le attività di recupero di rifiuti non pericolosi conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività e successive integrazioni, per quanto non in contrasto con le prescrizioni riportate in questo atto;
- la ditta è tenuta ad eseguire l'attività nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98, come modificato e integrato dal DM 186/2006, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.;
- tutti i rifiuti trattati e le MPS ottenute dovranno avere caratteristiche tali da non rilasciare sostanze inquinanti in soluzione; tale condizione deve essere confermata mediante

l'esecuzione dei test di cessione che devono essere analiticamente rispondenti a quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 05/02/1998, oltre che alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005;

11. le Materie Prime Secondarie (MPS) devono essere caratterizzate secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005. In particolare, la caratterizzazione deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare di cui sopra e comunque, su cumuli massimi di 3000 mc..
12. Qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc., si prescrive che la caratterizzazione venga ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc., con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS.
13. Tutta la documentazione relativa alla caratterizzazione delle MPS deve essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.
14. Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti.
15. Su ogni cumulo deve essere apposta la specifica cartellonistica indicante il codice EER del rifiuto stoccato e per le MPS deve fornire indicazione della materia prima seconda ricavata.
16. La disposizione planimetrica dell'impianto è quella dell'elaborato assunto al protocollo di Arpae -SAC Modena- con il n. 115544 del 13/07/2022 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
17. Prima della messa in esercizio dell'impianto la ditta deve inviare ad Arpae ST e SAC una planimetria **US – BUILT** che rappresenti ogni singola area dedicata ai rifiuti ingressati e alle MPS prodotte, indicando per entrambe le altezze massime dei cumuli; inoltre dovrà essere indicata/raffigurata la posizione della pesa del sistema lavaruote, del sistema abbattimento polveri, delle barriere, della rete delle acque.
18. L'altezza della barriera a verde deve essere superiore di almeno un metro alla quota dei cumuli e delle MPS stoccati.
19. in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare:
 - comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
 - una breve relazione nella quale attesta:
 - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
 - copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
 - copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
 - adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.
2. L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 1 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
3. Si ricorda che la ditta ACR spa è tenuta a comunicare alla Arpae - SAC di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.
4. Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
5. Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

È fatto salvo:

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;

quanto previsto dalle norme antincendio;

quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.

quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

i diritti di terzi ai sensi di legge.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto.

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

p. La Responsabile ad interim
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Marina Mengoli